

Sintesi delle norme previste per la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE dal Decreto Legge 112/2008

Riduzione collaborazioni e consulenze nella Pubblica amministrazione (articolo 46).

Le amministrazioni pubbliche possono, conferire incarichi individuali a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- Impossibilità di utilizzo di personale interno;
- Coerenza con obiettivi e progetti predeterminati dall'amministrazione;
- Prestazione temporanea e altamente qualificata;
- Predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Non è più richiesta la specializzazione universitaria nel caso in cui il contratto d'opera coinvolga professionisti iscritti in ordini o albi o che operino in attività artistiche, dello spettacolo od artigianali con accertamento dell'esperienza nel settore di competenza.

I dirigenti che stipulano contratti di tale natura sono responsabili del mancato espletamento dell'attività prevista dagli stessi.

Controlli su incompatibilità, cumulo d'impieghi, e incarichi. (articolo 47).

Il Dipartimento della Funzione Pubblica può disporre verifiche per il rispetto delle incompatibilità per il tramite dell'Ispettorato della Funzione Pubblica attraverso convenzioni con i servizi ispettivi di GdF e servizi ispettivi delle diverse amministrazioni.

Lavoro flessibile nella Pubblica amministrazione (articolo 49).

L'attività ordinaria dell'ente deve essere garantita con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Per esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

Nei CCNL si disciplinerà la materia. **E' fatto divieto di assumere dipendenti anche con contratti di tipologia diversa per periodi superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.** Per i lavoratori LSU è prevista una specifica informativa al Dipartimento Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia.

In nessun caso i rapporti di lavoro flessibili possono trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

I Dirigenti sono responsabili in solido e disciplinarmente dell'inosservanze delle disposizioni.

Turn Over per le Amministrazioni centrali dello Stato, le Agenzie Fiscali, gli Enti Pubblici non economici, gli enti di ricerca e le università (articolo 66) .

Viene modificato il contenuto della Legge Finanziaria 2007 prevedendo la **possibilità di procedere per il solo anno 2008 (e non più anche per l'anno 2009) ad assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 % (anziché del 20%) di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.**

Anche **per la stabilizzazione dei precari la percentuale di personale interessato non potrà superare il 10% (e non più il precedente 40%) rispetto alla spesa complessiva relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.** In ogni caso **il numero delle unità da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10% delle unità cessate l'anno precedente con l'introduzione, quindi di un doppio limite : di spesa e di unità.**

Viene istituito uno speciale fondo dell'importo rispettivamente di 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 75 milioni di euro per l'anno 2009, per procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo svolgimento delle procedure di mobilità.

Per gli anni 2010 e 2011 le amministrazioni potranno procedere ad **assunzioni** di personale **a tempo indeterminato, previo espletamento delle procedure di mobilità, per una spesa complessiva pari al 20% (anziché del 40%) di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente,** anche in questo caso **con il doppio limite relativo al non superamento del 20% delle unità cessate l'anno precedente.**

Per l'anno 2012 tali percentuali sono elevate al 50% sempre con il doppio vincolo della spesa e delle unità di personale cessate nell'anno precedente, mentre la sostituzione dell'intero turn over entro i limiti alle cessazioni dal servizio viene differito dall'anno 2011 all'anno 2013.

Contrattazione Integrativa (articolo 67)

Viene prevista, a decorrere dall' anno 2009, **la disapplicazione di tutte le disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore del finanziamento della contrattazione integrativa per le amministrazioni dello Stato, delle Agenzie Fiscali e degli Enti Pubblici non economici, con il loro ripristino a partire dall'anno 2010 previa riduzione del 20% e la definizione di nuovi criteri e parametri di erogazione legati all'apporto individuale degli uffici.**

Vengono, inoltre, **ridotte a decorrere dall'anno 2009 le risorse complessive storiche dei Fondi Unici per la contrattazione integrativa pari al 10% degli importi già bloccati all'anno 2004.**

Si modifica l'art. 47 del D.L.gs n° 165/2001 con *l'estensione del controllo della Corte dei Conti anche sul merito dei contenuti delle singole clausole dei C.C.N.L.* (e non solo sulla generale compatibilità economica delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali), *con la previsione della inefficacia delle clausole contrattuali stesse non positivamente certificate.*

Inoltre, si introduce **l'obbligo** per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.gs n° 165/2001 (quindi anche per le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi, le C.C.I.A.A. e le loro associazioni, e le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) **di trasmettere alla Corte dei Conti, per il tramite del Ministero dell'Economia – Ragioneria Generale – entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa**, certificate dagli organi di controllo interno con particolare riferimento :

- alle risorse assegnate alla contrattazione integrativa ;
- alla concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità ;
- al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale
- ai parametri di selettività con particolare riferimento alle progressioni economiche.

Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, in maniera accessibile per i cittadini, la documentazione trasmessa agli organi di controllo in materia di contrattazione integrativa. **La mancata certificazione positiva della Corte dei Conti è pregiudiziale alla sottoscrizione dei contratti.**

Esclusione dai trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio (articolo 70)

A decorrere dall'anno 2009 **nei confronti dei dipendenti delle P.A. ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio** di cui alla tabella A del DPR 834/81, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, **è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.** Vedasi la tabella A del DPR 834/81.

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 71)

Per i periodi di **assenza per malattia**, di qualunque durata, **nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni altra indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.**

Restano in vigore i trattamenti più favorevoli previsti dai C.C.N.L in materia di assenze per infortuni sul lavoro o per causa di servizio, oppure per ricovero ospedaliero o day hospital e per assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

I risparmi conseguenti costituiscono economie di bilancio e non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva.

Nel caso di malattie superiori ai 10 giorni di assenza e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

Le Amministrazioni dispongono i controlli anche nel caso di un solo giorno di assenza e sono **introdotte nuove fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo : dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 compresi i giorni non lavorativi e festivi.** Le assenze dal servizio non danno luogo alla distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa, fatta eccezione per quelle relative al congedo per maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, il congedo per paternità, i permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per congedi parentali e per i soli dipendenti portatori di handicap grave di cui alla legge n° 104/1992.

Personale prossimo al pensionamento delle amministrazioni dello Stato (articolo 72).

Per gli anni 2009-2010-2011 il **personale delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio, degli Enti Pubblici non Economici, delle Università, degli Enti di ricerca, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente alla data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40anni.**

La **richiesta** di esonero va presentata **improrogabilmente entro il 1 marzo di ciascun anno** e non è revocabile, ma essa è **soggetta alla discrezionalità dell'amministrazione** con il vincolo di priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione o appartenente a qualifiche per le quali prevista una riduzione di organico.

Durante il periodo di esonero al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50% di quello complessivamente in godimento per competenze fisse ed accessorie, ed in caso di prestazioni rese a favore di organizzazioni di volontariato, opportunamente documentate e certificate, presso O.N.L.U.S. o associazioni non governative operanti nel campo della Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, la misura del predetto trattamento economico temporanea è elevata al **70%**.

All'atto del pensionamento per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

Il trattamento economico temporaneo è cumulabile con altri redditi di lavoro dipendente ed autonomo, con collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle P.A.

La permanenze in servizio oltre i 65 anni e fino ai 67 anni diventa ora soggetta al parere discrezionale delle amministrazioni, e la relativa istanza va prodotta dagli interessati dai 24 ai 12 mesi precedenti al limite massimo per il collocamento a riposo.

Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008, e i provvedimenti di trattenimento in servizio già disposti con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2009 vanno riconsiderati dalle amministrazioni. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto dal 1 gennaio 2010 decadono ed i dipendenti devono presentare nuova istanza.

Part Time (articolo 73)

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avviene più automaticamente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, ma esso "può essere concesso dall'amministrazione" ed il differimento della trasformazione può essere superiore ai 6 mesi ad oggi previsti. Viene **innalzata dal 50% al 70% la quota derivante dai risparmi del part-time che può essere utilizzata dalle amministrazioni per incentivare la mobilità del personale**, ma solamente per quelle amministrazioni che dimostrino di aver attivato piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra della stessa amministrazione.

Viene, inoltre, **eliminata la quota del 20% sui risparmi del part-time destinata al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata per il miglioramento della produttività collettiva ed individuale.**

Riduzione degli assetti organizzativi (articolo 74)

Le amministrazioni centrali sono tenute a ridimensionare i propri assetti organizzativi operando la **riduzione degli uffici dirigenziali sia di livello dirigenziale generale che di livello dirigenziale non generale rispettivamente del 20% e del 15% di quelli esistenti**, attraverso la concentrazione di funzioni, l'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, **nonchè la rideterminazione su base regionale o interregionale degli uffici periferici o, in alternativa con la loro collocazione all'interno degli Uffici territoriali di Governo.**

Conseguentemente **vanno ridotte in pari proporzione le dotazioni organiche del personale dirigente, mentre quelle del personale non dirigente adibito a funzioni logistico - strumentali e di supporto vanno ridotte nella misura non inferiore al 10%.**

Nelle more dell'adozione di tali provvedimenti di riorganizzazione, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità già avviate.

Nel contempo è fatto divieto alle amministrazioni **di procedere ad assunzioni** di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Spese di personale per gli Enti Locali e le Camere di Commercio (articolo 76)

Viene previsto che nel computo delle **spese per il personale vanno incluse anche quelle sostenute per :**

- **i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro,**
- **tutti i soggetti utilizzati a vario titolo, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi partecipanti o comunque facenti capo all'ente;**

Negli enti non soggetti al patto di stabilità è abrogata la deroga alle assunzioni di cui all'art. 3 comma 121 della Finanziaria per il 2008.

La **corresponsione dei gettoni di presenza** è subordinata alla **effettiva partecipazione** del consigliere ai consigli ed alle commissioni.

In caso di **mancato rispetto del patto di stabilità interno** nell'esercizio precedente **è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale** a qualsiasi titolo, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, **anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.**

Gli **enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione percentuale delle spese del personale rispetto al complesso delle spese correnti con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.**

Entro novanta giorni con apposito decreto **in accordo Stato – Regioni ed autonomie locali**, verranno definiti parametri e criteri di virtuosità che :

- terranno conto delle dimensioni demografiche degli enti;
- delle percentuali d'incidenza delle spese di personale in servizio rispetto al personale corrente.

Verranno, inoltre, definiti criteri e modalità per **l'applicazione della norma agli enti non soggetti al patto di stabilità.**

Definizione criteri e parametri volti alla riduzione di incarichi a soggetti esterni all'Ente ed in particolare ad incarichi Dirigenziali con **la determinazione di tetti retributivi non superabili per singolo incarico, nonché tetti di spesa complessiva per gli enti.**

E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza del personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Il personale delle aziende speciali delle C.C.I.A.A. non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle C.C.I.A.A. di riferimento se no previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingentati di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa.

Progressione triennale (articolo 69)

A decorrere dall'anno 2009 **la progressione economica degli stipendi prevista per il personale in regime di diritto pubblico (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari)** di cui all' art. 3 del D.L.gs n° 165/2001 (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari), si sviluppa in classi ed aumenti di stipendio triennali con effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al 1 gennaio 2009, ferme restando le misure percentuali in vigore.

